

## CAPITOLO 6

### *IL RICORSO EX ART. 414 C.P.C.*

#### **1. In generale (notazioni processuali e struttura)**

Il ricorso ex art. 414 c.p.c. è l'atto introduttivo del giudizio (a cognizione piena) che si celebra nelle forme del rito del lavoro. Esso, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., può essere preceduto dal tentativo di conciliazione e, in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 149/2022, anche da un invito alla negoziazione assistita.

Nel ricorso, diversamente dall'atto di citazione, non vi è la *vocatio in ius* della parte resistente, in quanto la data dell'udienza è fissata dal giudice a seguito della iscrizione a ruolo della causa (art. 415 c.p.c.). Onere della parte ricorrente, piuttosto, è quello di notificare il ricorso alla parte resistente, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in termini tali per cui tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorra un termine non minore di trenta giorni (art. 415, comma 4, c.p.c.).

Come per l'atto di citazione, presupposti del ricorso (in quanto condizioni della domanda) sono l'interesse ad agire e l'ammissibilità della domanda. L'interesse ad agire si misura in relazione all'utilità che può essere tratta dalla decisione invocata.

Il rito speciale del lavoro, cui il ricorso ex art. 414 c.p.c. dà impulso, è ispirato dai principi di:

- oralità, viene data maggiore rilevanza alla trattazione orale della causa e l'udienza diviene un momento fondamentale del processo: le parti devono comparire personalmente alla prima udienza, affinché il giudice possa tentare la conciliazione, ed è in tale udienza che maturano alcune decadenze processuali;
- immediatezza, riveniente dalla circostanza che tra il deposito del ricorso e la fissazione della prima udienza non dovrebbero trascorrere più di 60 giorni, essendo altresì vietate le udienze di mero rinvio;
- concentrazione, sono previste severe preclusioni che implicano una rigida scansione temporale del procedimento: le questioni di fatto, di diritto, nonché tutte le prove ed i documenti devono essere dedotti ed allegati già con l'atto di costituzione (tempestivamente depositato) e non possono essere modificati nel corso del processo, se non nei limiti della *emendatio libelli*.

Al giudice del lavoro peraltro sono attribuiti poteri istruttori assai ampi (art. 421 c.p.c.), potendo egli disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione

## A) Autorità giudiziaria e intestazione

Come per l'atto di citazione, il ricorso va sempre "intestato" indicando l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è proposta la domanda ed il tipo di atto.

A tal fine è sufficiente indicare: l'ufficio giudiziario e il luogo (normalmente a stampatello). Ad esempio:

TRIBUNALE DI .....

e il tipo di atto, ad esempio:

RICORSO

oppure

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

L'individuazione dell'A.G. presuppone l'esame e la preventiva risoluzione di eventuali questioni di giurisdizione, competenza e rito, come accade per l'atto di citazione.

Se abbiamo deciso di scrivere il ricorso, infatti, abbiamo evidentemente ritenuto sussistere la giurisdizione dell'A.G.O., avendo dunque già escluso che la controversia possa rientrare tra quelle di competenza esclusiva del T.A.R. (c.d. "*personale in regime di diritto pubblico*", ex art. 3, D.Lgs. 165/2001, es.: personale delle forze armate, magistratura, carriera prefettizia).

Prima di accingerci alla redazione del ricorso, è invece opportuno soffermarsi su eventuali questioni di competenza che il caso concreto può porre, fermo restando che in materia di lavoro il Giudice funzionalmente competente è sempre il Tribunale (ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro).

Diventa allora indispensabile esaminare attentamente la traccia per procedere alla verifica di quali norme processuali in materia di competenza si applicano al caso di specie.

In ordine alla competenza per territorio, si consiglia una rilettura dell'art. 413 c.p.c.:

- competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione;
- competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3) dell'art. 409;

- qualora non trovino applicazione le precedenti previsioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 c.p.c.

In ogni caso, sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

### B) *Parti e procuratore*

Dopo l'intestazione occorre indicare la parte ricorrente. Così come chiarito con riferimento all'atto di citazione, l'individuazione corretta del ricorrente (come anche del resistente) impone la preliminare soluzione di questioni in tema di:

- *legittimatio ad causam*;
- *legittimatio ad processum*.

Sul punto si rinvia al Cap. 1, par. 1.1.

### C) *Ragioni della domanda*

Il ricorso inizia sempre con l'esposizione delle circostanze di fatto poste a sostegno della domanda.

Detta esposizione implica la preventiva "selezione" dei fatti che, alla luce delle norme applicabili al caso oggetto della traccia d'esame, assumono rilevanza per la produzione degli effetti giuridici a cui aspira l'attore.

È preferibile quasi sempre esporre i fatti secondo l'ordine cronologico.

L'esposizione può essere preceduta dalla intestazione "FATTO", ad esempio:

Il sig. Tizio ....., espone in  
FATTO

Dopo le circostanze di fatto, vanno indicati le norme e i principi giuridici applicabili al caso di specie ed offerta la loro interpretazione.

Implica la preventiva definizione delle questioni giuridiche che il caso pone e la soluzione delle stesse alla luce delle norme e dei principi applicabili.

Una esposizione efficace va costruita ordinando logicamente le questioni da affrontare facendo ricorso a ben definite strutture argomentative (ogni questione va introdotta, sviluppata e ribadita), organicamente collegate tra loro.

La trattazione più strettamente in diritto può essere introdotta dall'intestazione "DIRITTO", ad esempio:

Tutto ciò premesso in punto di fatto, può passarsi ad esaminare la domanda proposta con il presente atto alla stregua delle seguenti considerazioni in  
DIRITTO

### D) *Petitum*

È l'oggetto della domanda, riassunto nelle conclusioni sottoposte all'A.G. delle quali il ricorrente chiede l'accoglimento.

Le conclusioni vengono di solito introdotte con una formula di stile, ad esempio:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito .....

oppure

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro di .....

Va ricordato che la domanda può avere ad oggetto:

- a) l'accertamento di un diritto o di uno *status* (es.: ..... *accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla conservazione delle superiori mansioni espletate* .....);
- b) la condanna (al pagamento, ad un *facere*, a dare, a prestare ecc.): es., ..... *condannare il convenuto al pagamento della somma di* .....

Alla condanna principale può aggiungersi quella accessoria per interessi e rivalutazione monetaria, fermo restando che in tema di rapporti di lavoro il codice di rito espressamente prevede che *"il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto"* (art. 429, comma 3, c.p.c.).

Nel *petitum* va poi aggiunta la richiesta di condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, eventualmente anche in distrazione (es.: ..... *con vittoria di spese di lite* .....; ..... *spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi*).

E) *Indicazione delle prove*

Nel ricorso devono a pena di decadenza essere indicate anche le prove delle quali il ricorrente intende servirsi. Le richieste di prova possono essere così formulate nel modo già indicato nell'atto di citazione, pertanto, si rinvia al Cap. 1, par. 11.

F) *Dichiarazione di valore, firma e procura*

A norma dell'art. 9, comma 1bis, del D.P.R. 115/2002, è prevista l'esenzione dal versamento del contributo unificato per la parte ricorrente che sia titolare di un reddito imponibile entro una certa soglia. Qualora non si rientri in tale fascia reddituale le parti sono tenute al versamento del contributo unificato, secondo il valore della causa, di talché si può usare la formula:

"A norma dell'art. 9, comma 1bis, del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il ricorrente, in considerazione del proprio reddito, beneficia dal versamento del contributo unificato"

Il mancato avviso al cliente è causa di annullamento del contratto fra l'avvocato ed il cliente.

È dunque opportuno che sia precisato, nella procura, che la parte è stata "informata ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato .....".

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in L. 10 novembre 2014, n. 162, analogo riferimento deve essere fatto alla negoziazione assistita.

Questa è, al pari della mediazione, uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudizio, che le parti sono obbligate a tentare in alcune tassative ipotesi previste dalla legge (le quali costituiscono un novero di casi abbastanza nutrito).

Nella procura, conseguentemente, è opportuno inserire il riferimento anche a tale istituto, oltre che alla mediazione. La relativa formula deve dare atto che il cliente ha ricevuto l'informativa ai sensi degli artt. 2 e ss., del D.L. 13 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in L. 10 novembre 2014, n. 162, concernente la possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Occorre, infine, tenere conto delle specifiche indicazioni richieste dalla L. 4 agosto 2017, n. 124.

## **2. Cessazione anticipata del contratto di locazione e risarcimento del danno successivo al rilascio**

### **2.1 Traccia**

*Con contratto di locazione sottoscritto nel giugno 2023, Tizia ha concesso un immobile di sua proprietà in locazione a Caia, la quale dopo qualche tempo si è resa morosa nel pagamento del canone.*

*Pertanto, nell'aprile 2024, Tizia otteneva la convalida dello sfratto per morosità e, attivato immediatamente il corrispondente procedimento di rilascio, nel settembre 2024 riusciva ad ottenere la restituzione dell'immobile.*

*In forza di tali premesse, ella si rivolge ad un avvocato intenzionata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento contrattuale della conduttrice, ivi compresi tutti i canoni di locazione non corrisposti fino alla data di naturale scadenza del contratto di locazione (prevista per il giugno 2025) o, quantomeno, fino alla data dell'eventuale conclusione di una nuova locazione.*

*A sostegno della propria richiesta Tizia ha rappresentato di essersi immediatamente attivata, non appena ottenuta la riconsegna dell'immobile, per rendere conoscibile la disponibilità dello stesso per una nuova locazione con i mezzi ordinari, ma di non essere riuscita, ciononostante, a locare nuovamente l'immobile.*

*Rivolta la corrispondente richiesta risarcitoria a Caia, ella ha negato ogni responsabilità sul presupposto che il patrimonio della locatrice era stato ade-*

*guatamente reintegrato attraverso il ripristino del materiale godimento dell'immobile, non essendo emersa alcuna impossibilità di ristabilire il suddetto godimento, secondo le modalità precedentemente usufruite, per fatto imputabile alla stessa conduttrice.*

*Il candidato, assunte le vesti del legale incaricato, rediga l'atto ritenuto più idoneo.*

## 2.2 Svolgimento

### TRIBUNALE DI ..... RICORSO EX ART. 447BIS C.P.C.

La Sig.ra Tizia, nata a ....., il ....., C.F. ...., residente in ....., via ....., n. ...., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. .... (C.F. ....) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in ....., alla via ....., il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione nonché la comunicazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata ..... presso il quale la parte elegge domicilio digitale

– ricorrente –

#### CONTRO

la sig.ra Caia, nata a ....., il ....., C.F. ...., residente in ....., via ....., n. ....

– resistente –

#### PREMESSO IN FATTO CHE

La ricorrente è proprietaria dell'immobile sito in ....., via ....., n. ...., piano ....., interno ..... (doc. 1, visura catastale).

Con contratto sottoscritto nel giugno 2023 (doc. 2, contratto di locazione), la Sig.ra Tizia ha concesso il suddetto immobile in locazione alla Sig.ra Caia, per il canone mensile di euro ....., con termine di scadenza giugno 2025.

A far data dal..... Caia si è resa morosa nel pagamento del canone di locazione, pertanto la ricorrente ha attivato immediatamente il corrispondente procedimento di rilascio e solo nel settembre 2024 riusciva ad ottenere la restituzione dell'immobile (doc. 3 verbale di riconsegna immobile).

Non appena ottenuta la riconsegna dell'immobile, la sig.ra Tizia si è immediatamente attivata per rendere conoscibile la disponibilità dello stesso per una nuova locazione con i mezzi ordinari (doc. 4, annunci presso i siti di affitti immobiliari), ciononostante ella non è riuscita a locare nuovamente l'immobile.

È evidente, quindi, il danno da danno da perdita subita e/o da mancato guadagno sofferto dall'istante in conseguenza del comportamento contrattuale della conduttrice, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati e non corrisposti che sarebbero stati esigibili fino alla scadenza conven-